



MARINO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

REG. cont. d'uff.
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Declaratoria di incompetenza in base ad accordo di proroga della competenza. Conflitto ex art. 45 c.p.c. sollevato dal giudice indicato come territorialmente competente - Inammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Ud. 15/04/2014 - CC

R.G.N. 6815/2013

Am 15789

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza n. R.G. 19223/12 depositata il 4/03/2013 nel procedimento pendente tra:

VINCENZO & C. SRL 00580290849 elettivamente domiciliata in]

, giusta mandato in atti;

- *ricorrente* -

contro


METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in)

, che la

rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Giovanni Nai del
21/03/2013, rep. n. 7322;

- resistente -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.



f

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Adito in riassunzione all'esito di pronuncia d'incompetenza emessa da Trib. Agrigento 7/1/2012, nel procedimento di risoluzione per inadempimento di contratto di fornitura e risarcimento danni proposto dalla società Vincenzo & C. s.n.c. nei confronti della società Metro Italia Cash And Carry s.p.a., con ordinanza del 28/2/2013 il G.I. Trib. Milano richiedeva d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. ritenendo di non essere competente per non risultare specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c. la clausola di proroga della competenza ex art. 17 del contratto.

Resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. la società Metro Italia Cash And Carry s.p.a.

Con requisitoria scritta d.d. 16/5/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento d'ufficio, in quanto sollevato in difetto dei relativi presupposti indicati all'art. 45 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento della richiesta del P.G. va dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio in oggetto.

Come questa Corte ha già da tempo avuto modo di porre in rilievo, presupposto per la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., è

l'esistenza di un conflitto negativo di competenza tra il giudice adito e quello *ad quem*, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. Ove si tratti, invece, di competenza per valore o territoriale derogabile, soltanto alle parti è data la possibilità di impugnare, con istanza di regolamento, la sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice adito e, se l'impugnazione non è proposta e la causa viene riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile ed è vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga eventualmente errata.

In tal caso, ogni possibilità di conflitto resta esclusa, e la richiesta d'ufficio di regolamento eventualmente presentata deve essere dichiarata inammissibile (v. Cass., 24/7/1968, n. 2685).

Orbene, nel caso il giudice istante solleva conflitto in un'ipotesi non rientrante tra quelle previste in ipotesi dalla norma *de qua*, atteso che l'inderogabilità della competenza per territorio dalla medesima contemplato è esclusivamente quella stabilita dalla legge, e non anche quella per accordo delle parti, pur se nel rispetto di oneri formali e sostanziali quali previsti in particolare all'art. 1341 e 1342 c.c. (cfr. al riguardo, in particolare, Cass., 14/10/2009, n. 21816).

Non è a farsi luogo a pronunzia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., che è promovibile esclusivamente dal giudice, per l'immediato rilievo della propria incompetenza, e non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se come nella specie una parte abbia rilevato l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice (cfr. Cass., 1°/4/2011, n. 7596; Cass., 19/1/2007, n. 1167).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza.

Roma, 15/4/2014

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 10 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima